



In Liquidazione
(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna in Liquidazione)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

*** * * * ***

DETERMINAZIONE

N. 338 del registro

Del 04-10-2024

OGGETTO: Autorizzazione benefici Legge n.104/92 art. 33, comma 3 - Dipendente a tempo indeterminato e part-time. Matricola n. 009.

CIG:

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Liquidatore con i poteri del C.D.A. n.1 del 18.09.2024 con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Segretario del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa in Liquidazione al Dott. Francesco Paolo Buscemi;

VISTA la deliberazione Presidenziale n. 50 del 30/11/2023, con la quale viene nominato il Dott. Francesco Paolo Buscemi quale Direttore segretario dell'Ente ratificata con Delibera del CDA n.53 del 22 Dicembre 2023;

VISTA la nota prot. n° 3328 del 12.09.2024 con la quale il dipendente – (Matricola n.009), Profilo Professionale Istruttore amministrativo – Area degli Istruttori, ha richiesto di potere usufruire dei permessi mensili, previsti dall'art. 33 della Legge n° 104/92, così come modificato dall'art. 20 della legge n° 53/2000, nonché dal D. Lgs. n. 105/2022, per l'assistenza di un familiare, portatore di handicap con invalidità in situazione di gravità, allegando il verbale contenente il giudizio espresso dall'ASP - Commissione Invalidi Civili di Enna in data 24.01.2023;

RICHIAMATA la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica competente per l'accertamento dell'handicap, conservata agli atti d'ufficio, dalla quale si evince che il familiare del dipendente – (Matricola n.009) – è “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 3) – omissis...” e che, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 3 della Legge 104/92 al fine di conseguire i benefici previsti dall'art. 33 della medesima legge;

RILEVATO che il D. Lgs. 30 giugno 2022 n. 105 ha sostituito il comma 3 dell'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 con il seguente: *“Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via*

alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;

RICHIAMATO il messaggio INPS n. 3096 del 05/08/2022 ai sensi del quale: “l’articolo 3, comma 1, lettera b), n.2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n.104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave”;

CONSIDERATO che, onde garantire il diritto ad usufruire dei permessi richiesti, si ritiene di poter autorizzare il suddetto dipendente, assunto a tempo indeterminato e part time, ad usufruire dei permessi mensili, nel limite massimo di n. 3 giorni mensili, previsti dall’art. 33 della legge n°104/92

e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che il familiare in condizioni di gravità, non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria e che, lo stesso dipendente, si impegni a comunicare tempestivamente ogni variazione o cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporti il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell’istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell’amministrazione;

VISTA la certificazione rilasciata al familiare del dipendente, riconosciuto “soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.104/1992”, nella quale risulta che lo stato accertato dalla commissione medica non è soggetto a revisione;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti previsti dalla normativa vigente;

DATO ATTO di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse con i soggetti interessati alla presente e, pertanto, non sussiste l’obbligo di astensione dal presente procedimento, giusto Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica”;
- la Legge n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- lo Statuto Consortile;
- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Per le causali di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate;

1. **AUTORIZZARE**, per quanto espresso in premessa, il dipendente – (Matricola n. 009) ad usufruire dei permessi mensili, nel limite massimo di n. 3 giorni mensili, previsti dall’art.33, comma 3, della legge n° 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
2. **DARE ATTO** che la fruizione di detti permessi deve essere preventivamente richiesta dall’interessato e concordata con il Direttore Segretario;
3. **DARE ATTO** che il permesso in questione è retribuito, è computato nell’anzianità di servizio e non riduce le ferie;
4. **DARE ATTO** che in ragione dell’intervento normativo apportato all’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 dal D.lgs. 105/2022, in caso di fruizione alternativa nel medesimo mese con altro familiare lavoratore dipendente dei tre giorni di permesso riconosciuti ai sensi dell’art.33, comma 3 L. 104/92, il dipendente – (Matricola n. 009) è onerato a produrre apposita autocertificazione attestante i giorni eventualmente fruiti dall’altro familiare lavoratore dipendente;
5. **TRASMETTERE** copia della presente Determinazione al dipendente interessato ed inserirne copia nel fascicolo personale;
6. **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento consortile sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con l’adozione dello stesso;
7. **DICHIARARE** di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013 nè in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
8. **DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio consortile, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Fatto e sottoscritto.

Enna, 04-10-2024

IL Direttore - Segretario

F.to (Dott. Francesco Paolo Buscemi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suddetta determinazione è pubblicata in albo pretorio dal 04-10-2024 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 04-10-2024

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to (VALERIA AMATO)